

SCHEMA DI CONTRATTO

C.I.G. 82869195E4

PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM)

Tra L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, autorità indipendente, con sede in Roma, Piazza G. Verdi, 6/a di seguito denominata anche "AGCM" (C.F. 97076950589)

e

la

con sede in,

di seguito denominata anche "prestatore" o "impresa"

(C.F. - partita I.V.A.....),

ART. 1 - PREMESSA E DEFINIZIONI

1. Il presente documento "Schema di contratto", caricato a sistema ed allegato alla presente gara telematica in ASP, disciplina le condizioni particolari di contratto relative al servizio di "realizzazione della campagna di comunicazione" per l'Autorità.
2. Le regole procedurali per l'individuazione del Prestatore sono contenute nel documento "Disciplinare di gara" caricato a "sistema" ed anch'esso allegato alla presente procedura.
3. Ai fini del presente Contratto si intende per "Prestatore", "Fornitore" o "Impresa" il concorrente risultato aggiudicatario della procedura, mentre per "Stazione Appaltante" o "Committente" si intende la AGCM.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.

Costituisce oggetto del contratto l'acquisto di un "servizio di realizzazione di iniziative di comunicazione, di formazione e di informazione riguardanti i diritti dei consumatori e gli strumenti di tutela a loro disposizione previsti dalla legislazione nazionale ed europea ex art. 5 D.M. 24 ottobre 2019" per l'Autorità come descritto nella documentazione di gara. La prestazione dovrà essere resa, secondo le modalità e nei termini previsti dal documento Capitolato Tecnico, nonché degli altri documenti di gara e secondo la proposta del fornitore nell'Offerta Tecnica presentata, in quanto parte integrante del presente "Schema di contratto".

E' designato quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 la dott.ssa Annalisa Rocchietti, e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 il xxxxxxxxxxxxxxxx

L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Capo progetto, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ART. 3 - DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo scadere di 16 mesi decorrenti dalla "Data di redazione in contraddittorio del verbale di avvio delle attività". L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà nel rispetto del termine di cui all'art. 32 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016.

2. Entro tre giorni dalla firma del contratto sarà realizzata la prima riunione di start up del progetto durante la quale sarà redatto il verbale con la data di avvio delle attività.

3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Il prezzo a corpo offerto di eurosi intende onnicomprensivo, con tutte le voci incluse e nessuna esclusa.

5. I costi della sicurezza per rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3-ter del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono pari a complessivi € 0 (zero) in quanto le attività del presente appalto sono escluse dall'ambito di applicazione della L. 81/2008 e smi, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis della stessa legge.

ART. 4 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La prestazione dovrà essere resa, secondo le modalità e nei termini previsti dal documento Capitolato Tecnico, nonché degli altri documenti di gara e secondo la proposta del fornitore nell'Offerta Tecnica presentata, in quanto parte integrante del presente contratto.

ART. 5 – CORRISPETTIVI

L'importo complessivo a corpo del servizio posto a base d'asta è pari a *euro* 1.069.672,13 Iva esclusa. Il prezzo a corpo offerto si intende onnicomprensivo, con tutte le voci incluse e nessuna esclusa.

Il corrispettivo contrattuale totale, onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € _____ = (Euro _____), al netto di IVA, così suddiviso:

Servizio per la realizzazione dell'attività di comunicazione nazionale dell'Autorità			
n.15 incontri-lezione di formazione per i giovani consumatori			
n.5 incontri di formazione-convegni per le piccole e medie imprese (PMI)			
n.1 Road Show di 3 tappe sul territorio nazionale			

Attività di pianificazione su stampa, radio, tv, affissione (OOH), digitale e social media			
--	--	--	--

I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

ART. 6 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

1. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato sulla base della regolare accettazione delle prestazioni da parte dell'Autorità, secondo la seguente ripartizione:

- 25% dell'importo contrattuale dopo l'approvazione del piano di dettaglio delle attività di cui al Capitolato tecnico che la società dovrà presentare entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto;

- 25% dell'importo contrattuale dopo l'approvazione di una relazione intermedia sulle attività svolte da parte dell'Autorità che la società dovrà presentare nel mese di dicembre 2020;

- 50% dell'importo contrattuale dopo l'approvazione della relazione finale sulle attività svolte da parte dell'Autorità che la società presenterà al completamento delle attività nell'anno 2021.

Prima di emettere fattura elettronica, nelle modalità successivamente descritte nel presente articolo, la Società dovrà attenersi a quanto di seguito indicato:

- a) entro 5 giorni dall'ultimazione di ciascuna prestazione fatturabile come sopra specificato, la Società dovrà trasmettere "un preavviso di fattura", tramite posta elettronica certificata (PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it) al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, contenente la descrizione analitica delle prestazioni effettuate ed il periodo di riferimento rispetto alle previsioni contrattuali con il relativo importo che verrà successivamente fatturato;

- b) entro i successivi 20 giorni il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvederà a comunicare all'ufficio Contratti l'esito della verifica di conformità;

- d) nei successivi 10 giorni dalla ricezione del suddetto esito della verifica, l'Ufficio contratti provvederà a comunicarne via posta elettronica certificata le risultanze alla Società che provvederà all'emissione della fattura elettronica secondo le previsioni contrattuali. In caso di esito negativo, la Società non emetterà la fattura elettronica e si atterrà alle prescrizioni dell'Autorità.

Una volta espletate tutte le attività sopra descritte, la Società potrà emettere regolare fattura in formato elettronico.

I pagamenti saranno effettuati in conformità al prezzo a corpo offerto, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato di cui al successivo articolo 7, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura.

2. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, le relative fatture dovranno essere emesse in formato elettronico. Ciascuna fattura recante la dicitura: "Servizio Comunicazione AGCM", dovrà riportare i seguenti dati:

- il Codice Fiscale AGCM: 970769505.
- il Codice Univoco Ufficio: UFF1VB
- il CIG relativo alla presente procedura
- codice di riferimento UAGEC1259

Al riguardo si precisa che l'Autorità opera in regime di split payment.

3. La liquidazione del corrispettivo è comunque subordinata alla regolarità contributiva del Prestatore da verificare mediante acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva ("DURC"). Ciascuna fattura non sarà mandata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete.

In particolare, si precisa che costituiranno causa di formale rifiuto delle fatture elettroniche, esercitato attraverso il Sistema di Interscambio (SDI):

- a) la mancata indicazione del CIG, indicato nel contratto;
- b) l'inserimento di dati obbligatori in campi non appropriati (anche se i dati sono formalmente corretti);
- c) l'indicazione di un importo totale errato in quanto non corrispondente al riparto tra le varie linee;
- d) l'applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture esenti da IVA (ai sensi dell'art. 16-bis del R.D. n. 2440/1923 la AGCM non è, infatti, tenuta a corrispondere il relativo importo);
- e) l'emissione di fatture prima della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite o con cadenza difforme da quella indicata;
- f) indicazione di una data di emissione antecedente a quella dell'invio tramite Sistema di Interscambio (SDI), con conseguente scadenza difforme da quella di legge (30 giorni dalla data di ricezione delle fatture elettroniche);

g) fatture non quietanzate del subappaltatore.

Il termine per il pagamento è, inoltre, sospeso allorché la AGCM comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e riprende a decorrere dal momento in cui la stessa AGCM riceverà il documento rettificato o la nota di credito corrispondente.

4. Nel caso in cui dal DURC emergano inadempienze a carico del Prestatore, troverà applicazione l'art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016 che prevede che in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

5. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà applicata, ai sensi dell'art. 30, comma 5bis del d.lgs. 50/2016 s.m.i. una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 7- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Autorità, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di presentazione dell'offerta, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

Il Fornitore (o prestatore), nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Autorità verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Autorità, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che l'Autorità, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo.

ART. 8 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il contratto, che disciplinerà i rapporti contrattuali tra le Parti, secondo le disposizioni del Contratto e degli altri documenti di gara - sarà soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni stabilite nei seguenti documenti e nei relativi allegati:

- a) Contratto Amministrativo
- b) Disciplinare di gara
- c) Offerta tecnica del Prestatore;
- d) Offerta economica del Prestatore;
- e) Patto di integrità di cui all'art. 11 del presente Contratto, che sarà allegato al contratto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- f) Informativa sul trattamento dei dati personali;
- g) Capitolato tecnico.

ART. 9 - RISERVATEZZA

Il Prestatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non comunicarli a terzi, di non diffonderli in qualsiasi forma ed in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio e fatte salve le eccezioni di Legge e le ipotesi in cui sussista l'autorizzazione rilasciata in qualsiasi forma dagli Organi responsabili dell'Autorità. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto.

Il Prestatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori dei suddetti obblighi di riservatezza e si impegna a fare sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

In particolare il Prestatore è obbligato ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, dai propri collaboratori e consulenti.

Il Prestatore potrà citare i termini essenziali del contratto unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare d'appalto e comunque previa comunicazione all'Autorità.

Il Prestatore è tenuto ad adottare – nell'ambito della propria organizzazione – le opportune misure e a porre in essere tutte le cautele necessarie affinché l'obbligo di segretezza anzidetto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera.

In caso di inosservanza dei predetti obblighi di riservatezza l'Autorità si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in essere, fermo restando l'obbligo per il Prestatore di risarcire tutti i danni, diretti ed indiretti, eventualmente arrecati alla stessa.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è consapevole, in relazione alle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di essere nominato dall'Autorità "Responsabile" del trattamento dei dati personali" per l'Autorità ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR, previa verifica dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente, nazionale e comunitaria da parte dell'Amministrazione.

Si impegna, quindi, a presentare all'Autorità le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e si impegna ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al

trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare /Responsabile del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Autorità.

ART. 11 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PRESTATORE E PATTO DI INTEGRITA'

1. Il Prestatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti contrattuali di cui al precedente art. 8. Fermi gli obblighi previsti nel presente Contratto e nei predetti documenti contrattuali il Prestatore si obbliga, altresì, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti e/o sopravvenute, restando inteso che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'inosservanza delle predette norme e prescrizioni, rimarranno ad esclusivo carico del Prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale;
- b) a manlevare e tenere indenne la AGCM da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di norme, comprese quelle di carattere tecnico;
- c) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e connessi;
- d) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nel luogo di esecuzione del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- e) a comunicare alla AGCM ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto espletamento del servizio;
- f) ad organizzare una struttura tale da garantire l'esecuzione dell'appalto in conformità alle modalità ed alla tempistica previste nel presente affidamento, impiegando risorse altamente specializzate tecnicamente;
- g) a consentire al personale della AGCM di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- h) ad osservare la disciplina in materia di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 s.m.i.;

i) ad osservare tutte le direttive, le circolari, le note interne emanate o che saranno emanate in corso di esecuzione contrattuale dalla AGCM in relazione alle modalità di svolgimento dell'appalto o a eventuali variazioni delle stesse dovute ad esigenze sopravvenute, oltre che agli eventuali piani di lavoro dalla stessa predisposti.

3. La AGCM è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di evitare distorsioni nelle gare di appalto, la AGCM ha introdotto l'obbligo per tutti gli operatori economici concorrenti - pena l'esclusione dalla gara di sottoscrivere e consegnare, congiuntamente all'offerta, un Patto di Integrità il cui testo è parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. Con l'inserimento di tale Patto s'intende rafforzare le garanzie a presidio della leale concorrenza e delle pari opportunità di successo per tutti i concorrenti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto da parte del fornitore.

La AGCM verificherà il rispetto del Patto di Integrità sia da parte del Fornitore, sia da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

ART. 12 - PENALI

Qualora l'Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nei tempi previsti o nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nei documenti di gara o a quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica, i ritardi, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate perché provveda a sanare immediatamente la situazione. Nella determinazione dell'importo della penale nella misura compresa tra l'0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art.113-bis del codice dei contratti pubblici, fatto salvo il maggior danno, si terrà conto della gravità dell'infrazione e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale. L'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora la somma delle penali applicate superi del 10% l'importo contrattuale complessivo, l'Autorità potrà risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.

Resta fermo il diritto dell'Autorità di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sulla base di quanto disposto dall'articolo 1382 C.C., nonché di addivenire alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave inadempimento, valutabile caso per caso dall'Autorità. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere all'Autorità l'ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente paragrafo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

L'Autorità, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui agli obblighi contrattuali senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati, o tramite richiesta di pagamento diretto al prestatore.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza e/o dei ritardi a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in sede di partecipazione alla gara.

Il fornitore, nei 7 giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell'Autorità, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, sarà applicata la relativa penale.

Quando le penali verranno applicate sulla cauzione definitiva presentata, la stessa dovrà essere conseguentemente reintegrata dal prestatore.

ART. 13 - QUINTO D'OBBLIGO E MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO D'EFFICACIA

La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

Nei casi di cui i precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione

o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. 50/2016 pari al 10% dell'importo contrattuale ovvero pari alla maggiore percentuale di cui al comma 1 del medesimo art. 103 in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, ferma la riduzione della garanzia del 50% in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dall'affidamento.

2. La AGCM potrà procedere all'incameramento totale o parziale della cauzione prestata a suo favore, fermo restando l'obbligo del Prestatore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui la AGCM abbia dovuto valersene in tutto o in parte.

ART. 15 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. Ferme le singole ipotesi di risoluzione contemplate nel presente Contratto, il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza del Prestatore, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato in fase di partecipazione alla gara, ad adempiere entro il termine che sarà indicato dal RUP, che sarà in ogni caso non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

2. La AGCM potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse, oltre che per quelle contemplate nei singoli articoli del presente Contratto:

- a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del presente articolo;
- b) perdita da parte del Prestatore dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., ovvero dei requisiti professionali per l'espletamento dell'appalto;
- c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 7 del presente Contratto;
- d) mancata reintegrazione della cauzione ai sensi dell'art. 14 del presente Contratto;
- e) violazione degli obblighi di riservatezza indicati all'art. 9 del presente Contratto;
- f) ammontare delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- g) impiego, da parte del Prestatore, di uno o più risorse diverse da quelli indicate nell'Offerta;
- h) inosservanza di quanto previsto, in relazione alla sostituzione delle risorse;

i) violazione degli obblighi previsti dal Patto di integrità, allegato al contratto per costituirne parte integrante.

3. Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorché la AGCM comunichi per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata, al Prestatore di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell'art. 1456 c.c..

4. In ogni ipotesi di risoluzione resta salva l'applicazione delle penali previste dall'art. 12 del presente documento nonché il diritto della AGCM di procedere all'esecuzione in danno del Prestatore, fermo il diritto al maggior danno subito in conseguenza della risoluzione.

5. La AGCM si riserva, altresì, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dal Prestatore, in tutti i casi di sopravvenute esigenze organizzative della AGCM o di sopravvenuti motivi di pubblico interesse. In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensiva delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale.

Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all'indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate comunque da onorare e da documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse.

ART. 16 – RAPPORTI CON IL COMMITTENTE – INIZIO DELLE PRESTAZIONI – VERIFICHE INTERMEDIE – MODIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE

Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell'esecuzione del servizio relativo alla presenta gara, l'Autorità, al momento della stipula del contratto, designerà un Direttore dell'esecuzione mentre il fornitore indicherà un Responsabile del Servizio individuato nell'Offerta Tecnica. Ogni altra modalità ritenuta necessaria sarà, eventualmente, definita nella fase contrattuale.

Si precisa che il Fornitore dovrà fornire il *team* proposto in sede di Offerta Tecnica confermando, pertanto, gli incaricati i cui *curricula* sono stati allegati all'offerta medesima, valutata in sede di gara.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della AGCM il Gruppo di lavoro indicato nell'Offerta tecnica per tutta la durata dell'appalto.

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale il Prestatore avesse necessità di sostituire uno o più dei componenti del "Gruppo di lavoro" indicato nell'Offerta tecnica, dovranno essere analiticamente indicate per iscritto alla AGCM le ragioni della necessità di detta sostituzione, che dovrà in ogni caso essere autorizzata dalla AGCM.

La sostituzione dovrà avvenire con soggetti aventi i medesimi requisiti professionali dei soggetti sostituiti, in linea con quanto indicato nel presente Contratto, nel Disciplinare, nel Capitolato e nell'Offerta tecnica.

La AGCM si riserva la facoltà, in caso di documentate esigenze rappresentate dal Direttore dell'esecuzione del contratto e/o conseguenti a vicende allo stesso segnalate nel corso dell'esecuzione del contratto, di chiedere nel corso dell'esecuzione del contratto la sostituzione di uno o più Componenti del gruppo di lavoro che esegue il servizio, con altri soggetti aventi i medesimi requisiti professionali dei soggetti di cui è chiesta la sostituzione, in caso di mancato gradimento rispetto alle prestazioni dagli stessi espletate.

Il Fornitore, dalla data del verbale d'inizio esecuzione, anche in caso di comunicazione di esecuzione anticipata del contratto, dovrà dare immediato inizio all'espletamento dei servizi richiesti secondo le modalità specificate nell'Offerta tecnica presentata, e porre in essere tutti gli adempimenti necessari atti a garantire la completa esecuzione del contratto entro il termine oggetto dell'Offerta Tecnica.

Il Direttore dell'esecuzione si riserva di comunicare periodicamente al fornitore il suo giudizio sull'operato svolto e sui relativi tempi di esecuzione.

Qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, il fornitore è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del Committente. Qualora il Fornitore si rifiuti di provvedere, l'Autorità potrà valutare l'applicazione delle penali, riservandosi eventualmente di provvedere con altro Operatore economico e imputando i costi al Fornitore stesso.

Qualora ad insindacabile giudizio dell'Autorità vengano riscontrate gravi inesattezze e inadempienze nell'esecuzione della prestazione, tali da comprometterne la qualità o i tempi di consegna, l'Autorità si riserva di agire ai sensi dell'art. 12 del presente contratto (Penali).

ART. 17 - RESPONSABILITA' DEL PRESTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il Prestatore è responsabile di tutti i danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del servizio di cui alla presente procedura e solleva la AGCM da ogni eventuale responsabilità anche verso terzi.

Il fornitore, per tutta la durata del contratto dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT e RCO, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi della società, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio e dovrà altresì garantire copertura per rischi di tipo professionale con i massimali minimi previsti dalla legge.

ART. 18 – SUBAPPALTO – SUBCONTRATTI - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. In base a quanto disposto dall'articolo 105 del d.lgs. 50/2016, il Prestatore non può cedere in alcun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione, pena la risoluzione di diritto del contratto per causa e in danno del Prestatore.

2. Il Prestatore deve indicare in sede di offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare, rientranti entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo a base d'asta nel rispetto di quanto previsto al citato art. 105 del d.lgs. 50/2016. L'autorizzazione al subappalto da parte della AGCM sarà subordinata alle condizioni di cui alla predetta disposizione.
3. In caso di mancata presentazione in sede di offerta della dichiarazione relativa al subappalto la AGCM non potrà concedere alcuna autorizzazione al subappalto.
4. Si precisa che il subappalto è consentito solo per le attività indicate in sede di offerta (una indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni del presente Contratto, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto).
5. L'affidatario ha l'obbligo di comunicare all'Autorità, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalto, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato, nonché, ogni modifica successiva dei dati comunicati.
6. In ogni caso si applica la disciplina di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

ART. 19 - ONERI FISCALI ED ALTRE SPESE

1. Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre relative al contratto sono a carico del Prestatore. Inoltre, in conformità al disposto dell'art. 55 del D.P.R. n. 634/72, sono a carico del Prestatore le spese per l'eventuale registrazione del contratto.
2. L'IVA è a carico della AGCM nella misura prevista dalla legge.

ART.20 - RINVIO

Per quanto non disciplinato nel presente Contratto e nel Disciplinare si rinvia alle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 s.m.i., alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla L. 190/2012 s.m.i. ed al d.lgs. 33/2013 s.m.i., alle Linee Guida dell'ANAC emanate in attuazione di dette disposizioni normative, al regolamento disciplinante l'autonomia contabile dell'Autorità ed a tutte le disposizioni vigenti in relazione all'oggetto dell'appalto.

ART. 21- FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'applicazione ed esecuzione del contratto è competente il Foro di Roma.

ART.22 – PROPRIETA' E DIRITTI

La Committente acquisisce la piena proprietà delle forniture, dei materiali realizzati, degli esecutivi, e di tutti i diritti acquisiti (fotografici, musicali, ecc.), nonché dei progetti creativi che rimarranno di proprietà dell'autorità.

Con la sottoscrizione dell'offerta, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Prestatore accetta espressamente e specificamente i seguenti articoli del presente Contratto: Art. 3 (Durata e importo del contratto), art. 4 (Svolgimento del servizio), art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari), art. 9 (Riservatezza), art. 12 (Penali), art. 15 (Risoluzione e recesso), art.18 (Subappalto e divieto di cessione del contratto), art. 21 (Foro competente), art.22 (Proprietà e diritti).